

*Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito***Circolare n. 20****Roma, 3 Febbraio 2004****OGGETTO: Legge 24.12.2003, n.350, art. 3, comma 106.****SOMMARIO: Abolizione del requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento di grave handicap da parte dell'apposita Commissione ASL.**

Con la legge citata in oggetto e' stato previsto, all'art.3, comma 106, che all'art.42, comma 5, del D. Lgs. 151/ 2001 siano soppresse le parole " da almeno 5 anni".

In sostanza, al fine del conseguimento del congedo straordinario di due anni, da parte degli aventi diritto, non è più richiesto il requisito della decorrenza dei 5 anni dalla data del riconoscimento di grave handicap da parte dell'apposita Commissione ASL di cui all'art. 4. comma 1 della legge 104/92, o nel caso di portatori di handicap affetti da sindrome di down, dalla data della certificazione da parte del curante (su presentazione del cariotipo) o, per i grandi invalidi dalla data del provvedimento ministeriale attestante tale stato.

Ai fini della concessione del congedo in parola, fermo restando quanto previsto dal citato art.42, si ribadisce, in particolare, che l'attestazione dello stato di grave handicap deve essere rilasciata esclusivamente da parte degli organismi o soggetti suindicati (non sono valide, ad esempio, le certificazioni attestanti l'invalidità civile, sia pure al 100% e sia pure con riconoscimento del diritto all'"accompagnamento"), secondo le modalità finora previste in materia. Qualora, prima dell'entrata in vigore (1.1.2004) della legge in oggetto, gli interessati avessero presentato la domanda in assenza del requisito previsto dall'art.42 del D. Lgs.151/01 relativo alla decorrenza dei 5 anni - domanda che per tale motivo era stata respinta - è necessario che gli interessati presentino nuova domanda, con l'indicazione dei periodi di cui ora intendano fruire.

In proposito, si chiarisce che eventuali periodi di congedo, retribuito o meno (previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2001) fruiti prima dell'entrata in vigore della citata legge n.350 in assenza del requisito dei 5 anni di cui trattasi, non potranno essere trasformati in congedo straordinario ex art. 42 del D.lgs.151/01.

Si fa riserva di trasmettere i modelli Hand 4 e Hand 5, aggiornati conformemente alla normativa vigente in materia.

IL DIRETTORE GENERALE*Crecco*

TESSERA REGIONALE DI TRASPORTO

In attesa delle nuove modalità di rilascio delle tessere regionali di libera circolazione, è possibile, per **alcune categorie di persone**, richiedere una **tessera provvisoria** per **circolare gratuitamente** su tutti i mezzi di trasporto regionali.

COME OTTENERLA PER LA PRIMA VOLTA

(validità sino al 31 luglio 2004)

CHI LA PUÒ CHIEDERE:

- **Invalidi** civili dal 67% al 100%
- **Pensionati al minimo**

DOVE RICHIEDERLA:

Presso gli Uffici delle **Aziende di Trasporto Municipali**

DOCUMENTI RICHIESTI:

(Per gli invalidi)

- 1 **foto** tessera recente
- copia del **verbale d'invalidità**
- **codice fiscale**
- **carta d'identità**

(Per i pensionati al minimo)

- non devono possedere altri redditi oltre la pensione e la casa di abitazione
 - 1 **foto** tessera recente
 - **codice fiscale**
 - **carta d'identità**
 - **modello O bis M** oppure **CUD**
-

RINNOVO VECCHIE TESSERE

La Regione ha **prorogato** la validità delle vecchie tessere **al 31 luglio 2004**.

Dal **1 agosto 2004** entreranno in vigore nuove norme per tutelare alcune fasce di cittadini, residenti in Lombardia, cui la Regione riconoscerà il diritto di **circolare gratuitamente o a particolari condizioni di agevolazione**, perché possano utilizzare i servizi di trasporto pubblico integrato **su tutto il territorio regionale** (rete di trasporti della Lombardia, compresi i treni delle Ferrovie Nord e di Trenitalia).

Le **nuove tessere** saranno **gratuite** solo per gli **invalidi civili al 100%**, ciechi, sordomuti, cavalieri di Vittorio Veneto, invalidi di guerra, deportati, vittime della criminalità, agenti e ufficiali di Polizia giudiziaria.

Agli invalidi dal 67% al 99% e ai pensionati con la minima (al di sopra dei 65 anni se uomini, dei 60 anni se donne), sarà richiesto il pagamento di un contributo di 5 euro al mese.

Una tessera scontata sarà a disposizione delle altre categorie di pensionati (il costo non è stato ancora definito).

Coloro che non rientrano in nessuna di queste categorie potranno acquistare la tessera di trasporto regionale al prezzo pieno (non ancora precisato).

Viene inoltre introdotto il biglietto unico regionale.